

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30 NOVEMBRE 2015**

Deliberazione n. 3 del 30.11.2015 - Atti n.16444 del 30.11.2015 – Fascicolo 2.10/2015/502

Oggetto: Convenzione tra AMGA Legnano e Cap Holding SpA avente ad oggetto “la presa in carico dei beni e dei finanziamenti del SII – segmento acquedotto dei comuni di Arconate, Canegrate, Legnano, Magnago, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese e Vittuone”.

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 14.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 19/11/2015 (Prot. Uff. ambito n. 15981 del 19/11/2015).

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Giancarla Marchesi	Presidente	X	
Sonia Maria Cagnoni	Vicepresidente		X
Federico Lorenzini	Consigliere		X
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Giuseppe Russomanno	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare gli allegati A) e B) ;
- 3) di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Convenzione tra AMGA Legnano e Cap Holding SpA avente ad oggetto "la presa in carico dei beni e dei finanziamenti del SII – segmento acquistato dai comuni di Arconate, Canegrate, Legnano, Magnago, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese e Vittuone".

RELAZIONE TECNICA:

Con deliberazione del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 9 del 02/07/2015 è stata deliberata la presa d'atto dell'operazione di acquisizione del ramo idrico di Amga Legnano Spa da parte del Gestore affidatario del SII Cap Holding SpA esprimendo contestualmente un giudizio di sostanziale coerenza dell'operazione avviata rispetto ai principi regolatori del SII, nonché vincolando l'impatto regolatorio ad una sostanziale invarianza del VRG rispetto alle previsioni delle determinazioni tariffarie del MTI. In tale sede è stata completata l'espressione sulla coerenza del progetto di acquisizione per gli aspetti più specificatamente tecnico-tariffari e di regolazione di stretta competenza dell'Ufficio d'Ambito.

Cap Holding SpA, con nota del 23/10/2015 prot.n.13671/LAC/CS/et (prot. Ufficio d'Ambito n. 14633 del 26/10/2015) che si allega alla presente relazione (allegato A), ha richiesto all'Ufficio d'Ambito l'adozione di un formale atto deliberativo in ordine all'approvazione di una clausola da inserire all'interno del contratto di compravendita delle reti ed impianti della società AMGA Legnano spa. La società AMGA Legnano SpA, con comunicazione del 26.10.2015 prot.n. 554/15 (prot. Ufficio d'Ambito n. 15282 del 05/11/2015), ha avanzato all'Ufficio d'Ambito analoga richiesta, rafforzando quanto già rappresentato da CAP Holding e relazionando dettagliatamente in merito alla richiesta stessa.

L'acquisto da parte di CAP Holding spa delle infrastrutture del servizio idrico attualmente detenute in proprietà da AMGA Legnano spa, prevede infatti l'inserimento, nel contratto di compravendita, di una specifica clausola contrattuale che garantisca il divieto a CAP Holding di cedere a terzi i beni oggetto di compravendita, se non al nuovo gestore del SII o, gratuitamente, ai Comuni (Arconate, Canegrate, Legnano, Magnago, Parabiago, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese e Vittuone) nei cui territori insistono tali beni quando il valore residuo ammortizzabile degli stessi sarà pari a zero; tale clausola (allegato



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

A) replica di fatto quanto già contenuto nella precedente Convenzione tra CAP Holding e AMGA Legano, siglata in data 22/04/2011 e recepita (art.5 co.5) nella Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito alla stessa CAP Holding SpA.

La richiesta di formale adozione da parte dell'Ufficio d'Ambito di un atto deliberativo di approvazione della clausola contrattuale, si sostanzia in una richiesta di recepimento, nella Convenzione di affidamento del SII, degli adempimenti contrattuali contenuti nell'attuale Convenzione AMGA-CAP relativi alla retrocessione ai Comuni soci dei beni per i quali sia sopravvenuto un valore residuo pari a zero .

La modifica alla Convenzione CAP-AMGA che si ingenera a seguito dell'atto di compravendita, comporta infatti un contestuale adeguamento della Convenzione di affidamento del SII: venendo meno l'allegato Convenzione CAP-AMGA, gli obblighi "particolari" in esso contenuti devono essere trasferiti nel corpo della Convenzione di affidamento.

In particolare per quanto attiene alla incedibilità a terzi dei beni oggetto del contratto di compravendita, essa diviene automatica allorché i beni stessi sono stati acquisiti da Cap Holding (dietro approvazione dell'Ufficio d'Ambito), in quanto rientrano nei beni in proprietà del gestore che, come esplicitato all'art.8 co.1 punto a) della Convenzione di affidamento del servizio, se sono "infrastrutture strumentali al servizio [idrico integrato] mantengono le caratteristiche di destinazione di pubblico servizio" e quindi di incedibilità.

Peraltro, una volta entrati nella proprietà del gestore CAP Holding, tali infrastrutture sono anche sottoposte all'art. 27 della Convenzione in merito alla relativa restituzione (all'Ufficio d'Ambito o al nuovo gestore subentrante); suddette infrastrutture erano già peraltro sottoposte al medesimo articolo trattandosi di beni comunque dati in concessione ex art.8 co.1 punto b) della Convenzione di affidamento del servizio, combinato con art.5 co.5 sempre della Convenzione.

Resta pertanto da recepire nella Convenzione di affidamento del servizio l'aspetto inerente la retrocessione a titolo gratuito ai Comuni dei beni totalmente ammortizzati.

Ciò può essere effettuato approvando un atto integrativo alla Convenzione di affidamento del SII che introduca due commi aggiuntivi all'art.27 della Convenzione medesima:

"1bis. Per quanto attiene ai beni strumentali al servizio idrico integrato trasferiti in proprietà dalla società AMGA Legnano spa al Gestore CAP Holding spa con specifico Contratto di compravendita in data [●] che sostituisce la vigente "Convenzione regolante la presa in carico della gestione dei beni e dei finanziamenti del Servizio Idrico Integrato - segmento di acquedotto dei comuni di ARCONATE, CANEGRATE, LEGNANO, MAGNAGO, PARABIAGO, SAN GIORGIO SUL LEGNANO, SAN VITTORE OLONA, VILLA CORTESE, VITTUONE" firmata in data 22.04.2011 e recepita con l'allegato n.7 art.5 co.5 della presente Convenzione, questi saranno retrocessi gratuitamente dal Gestore ai Comuni sul cui territorio gli stessi sono ubicati nel momento in cui il relativo valore residuo ammortizzabile, determinato in base a quanto stabilito nel successivo co.3, risulterà essere pari a € 0,00 (Euro zero/00)."

"4bis. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà subentrare nell'impegno assunto dal Gestore al co.1bis del presente articolo."

Dal punto di vista meramente tecnico-tariffario, la clausola di che trattasi non aggiunge o toglie alcunché a quanto già deliberato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito in merito alla compravendita; né si ravvisano ad oggi possibili effetti tariffari o comunque regolatori nella sottoscrizione da parte dell'Ufficio d'Ambito di un atto formale di approvazione della clausola contrattuale richiesta e quindi dell'impegno a farne rispettare i contenuti da parte di CAP o del gestore subentrante.

L'atto integrativo alla Convenzione di cui all'Allegato B è stato condiviso con Cap Holding S.p.A. in data 25 novembre 2015 (prot. Uff. Ambito n.16331).

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.



Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) Di approvare i contenuti della clausola di compravendita di cui all'allegato A da inserire nel contratto Cap Holding SpA – AMGA Lagnano SpA ai fini dell'acquisizione da parte di Cap Holding Spa delle infrastrutture idrauliche detenute in proprietà da AMGA Legnano SpA nei termini della relazione riportata nella proposta di deliberazione di cui al presente atto;
- 2) di stabilire che l'approvazione di cui al punto 1) comporta la necessità di recepimento nella Convenzione di affidamento del SII mediante apposito atto integrativo, degli adempimenti contrattuali contenuti nell'attuale Convenzione AMGA SpA-Cap Holding SpA relativamente al tema



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

alla retrocessione ai Comuni soci dei beni per i quali sia sopravvenuto un valore ammortizzabile residuo pari a zero;

- 3) Di approvare lo “Schema atto integrativo alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell’Ambito della Provincia di Milano siglata in data 20 dicembre 2013 - Modifiche all’art. 27 della Convenzione in conseguenza all’acquisizione dei beni della società AMGA Legnano SpA da parte del Gestore affidatario del servizio idrico integrato Cap Holding SpA” di cui all’allegato B) parte integrante del presente provvedimento come condivisa con Cap Holding S.p.A.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Azienda;
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 30/11/2015

firma



**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

Nome Avv. Italia Pepe

Data 30/11/2015

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE


nome

data

firma

IL PRESIDENTE
Giancarla Marchesi

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO


UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 .

Milano li 30/11/2015


IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 30/11/2015


IL DIRETTORE GENERALE

